

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **69/1958** (ECLI:IT:COST:1958:69)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **MANCA**

Camera di Consiglio del **18/11/1958**; Decisione del **18/11/1958**

Deposito del **01/12/1958**; Pubblicazione in G. U. **06/12/1958**

Norme impugnate:

Massime: **688**

Atti decisi:

N. 69

ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1958

Deposito in cancelleria: 1 dicembre 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 6 dicembre 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 29 marzo 1958 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale siciliana n. 30 del 14 maggio 1958, recante: "Ampliamento dei ruoli organici dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste".

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 aprile 1958, ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1958, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra ricordata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino, con deduzioni del 24 aprile 1958;

Considerato che, con atto depositato nella cancelleria il 23 maggio 1958, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana dichiarava di rinunciare al ricorso e tale rinuncia era accettata, con dichiarazione in calce all'atto predetto, dal Presidente della Regione medesima;

che pertanto il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.